



Allegato F dei Regolamenti Antidoping, versione 2006: Informazioni sulla reperibilità per i test fuori competizione

Lista registrata

1. Il Panel Antidoping della UEFA stabilirà una lista registrata UEFA per i test fuori competizione che include squadre e/o giocatori che devono fornire informazioni aggiornate alla UEFA in ordine alla propria reperibilità.
2. Il Panel Antidoping definirà i criteri per l'inclusione nella lista registrata per i test di squadre e/o giocatori e potrà anche includere giocatori individualmente. Il Panel Antidoping potrà anche rivedere la lista registrata periodicamente nel modo che ritiene più opportuno.
3. Le squadre e/o i giocatori resteranno nella lista registrata e continueranno a dover fornire informazioni aggiornate alla UEFA in ordine alla propria reperibilità fino a quando non giunge una notifica da parte del Panel Antidoping che li informi di essere stati stralciati dalla lista registrata.

I giocatori che sono momentaneamente indisponibili resteranno nella lista registrata e continueranno a dover fornire informazioni su dove si trovano.

I giocatori che si trasferiscono in un'altra squadra o che hanno annunciato il proprio ritiro dal calcio, potrebbero dover fornire informazioni e devono restare a disposizione per test a sorpresa fuori competizione per un periodo di sei mesi.

Commento: La notifica circa il ritiro entra in vigore soltanto quando il giocatore consegna il tesserino alla federazione a tal scopo.

Requisiti per le informazioni in ordine alla reperibilità del giocatore

4. Il Panel Antidoping notificherà le squadre e/o i giocatori presenti nella lista registrata per iscritto circa il loro inserimento in tale lista registrata. Ai sensi delle presenti direttive gli interessati dovranno fornire informazioni dettagliate in ordine alla propria reperibilità. Il Panel potrà inoltre dare loro qualsiasi altra istruzione che reputi opportuna.

La notifica stabilirà la scadenza per la presentazione delle informazioni in ordine alla reperibilità di squadre e/o giocatori.

Quando una squadra fa parte della lista registrata, sarà responsabile di raccogliere e trasmettere al Panel Antidoping le informazioni su dove si trovano tutti i giocatori che partecipano ad una competizione UEFA.

Tuttavia, la responsabilità ultima di fornire informazioni in ordine alla propria reperibilità è di ogni singolo giocatore. Gli atleti dovranno costantemente informare la propria squadra su dove si trovano, anche quando non partecipano o non sono coinvolti nelle attività della squadra.

5. Tutte le squadre e/o i giocatori nella lista registrata dovranno inviare delle relazioni al Panel Antidoping sui formulari presentati alla UEFA. Tali relazioni dovranno dettagliare giornalmente i luoghi in cui soggiorneranno le squadre e/o i giocatori e gli orari in cui sono previsti allenamenti o partite.
6. Nel caso in cui il programma della squadra e/o di un giocatore dovesse cambiare rispetto a quanto dichiarato originariamente sui formulari, la squadra e/o il giocatore dovranno notificare tali cambiamenti immediatamente. Il formulario deve essere sempre aggiornato.
7. La squadra e/o il giocatore dovranno inviare le informazioni in ordine alla propria reperibilità e gli eventuali aggiornamenti tramite fax al Panel Antidoping presso il numero riservato +41 22 990 31 31. La squadra e/o il giocatore possono trasmettere le informazioni in ordine alla propria reperibilità e gli eventuali aggiornamenti all'indirizzo di posta elettronica anti-doping@uefa.ch.

Mancata ottemperanza

8. Ogni volta che l'addetto al controllo antidoping vorrà trovare la squadra e/o il giocatore per effettuare un test, si recherà presso i luoghi indicati all'orario specificato dalla squadra e/o dal giocatore per tale data e resterà un'ora in ogni luogo (o fino a quando è prevista la partenza da quel luogo secondo quanto indicato dalla squadra e/o dal giocatore, se il tempo è inferiore ad un'ora).
9. Se la squadra non dovesse trovarsi nel luogo indicato per essere sottoposta al test, sulla base delle informazioni più recenti, o non dovesse fornire informazioni complete, corrette e precise in ordine alla propria reperibilità, oppure non dovesse fornire informazioni in ordine alla propria reperibilità per tempo, il Panel Antidoping invierà una notifica per iscritto alla squadra indicando tali casi di mancata ottemperanza.

Qualsiasi caso di mancata ottemperanza da parte della squadra senza debita giustificazione sarà oggetto di deferimento presso l'Organismo di Controllo e Disciplina.

10. Nel caso in cui un giocatore non venga trovato per essere sottoposto ad un test sulla base delle informazioni più recenti in ordine alla reperibilità della squadra e/o del giocatore stesso, il Panel Antidoping invierà una notifica per iscritto alla squadra ed al giocatore indicando tale mancata ottemperanza.

Qualsiasi caso di mancata ottemperanza da parte del giocatore senza debita giustificazione sarà oggetto di deferimento presso l'Organismo di Controllo e Disciplina.

Nel caso in cui si verificano tre casi in cui le informazioni fornite in ordine alla reperibilità di squadra e/o giocatore non sono precise, oppure non sia possibile effettuare un test per un periodo continuativo di 24 mesi, sarà lanciata la procedura per violazione della normativa antidoping da parte del giocatore interessato ai sensi dell'Articolo 2 del Regolamento Antidoping.

11. I casi in cui la squadra e/o un giocatore non forniscono informazioni precise in ordine alla propria reperibilità oppure non si sottopongono a test ai sensi delle seguenti direttive possono essere combinati con i casi in cui non sono fornite informazioni precise oppure non vengono effettuati test ai sensi di quanto previsto da altre organizzazioni antidoping. Affinché tale procedura possa essere valida (i) l'organismo antidoping deve avere l'autorità necessaria ai sensi del Codice Mondiale Antidoping, (ii) il Panel Antidoping deve essere informato per tempo e (iii) i fatti registrati da un organismo antidoping devono costituire, secondo quanto accertato dal Panel Antidoping, un caso di mancata ottemperanza per quanto riguarda la presentazione di informazioni in ordine alla reperibilità di squadra o giocatore oppure l'impossibilità di svolgere un test ai sensi del presente allegato.

Coordinamento con gli organismi antidoping

12. La UEFA potrà ottenere informazioni in ordine alla reperibilità di squadre o giocatori da parte delle federazioni nazionale, la WADA oppure altre organizzazioni antidoping.
13. La UEFA potrà mettere a disposizione della WADA e di altre organizzazioni antidoping la lista registrata con le squadre e/o i giocatori.
14. La UEFA potrà fornire alla WADA le informazioni in ordine alla reperibilità di squadre o giocatori e quest'ultima potrà fornire tali informazioni ad altre organizzazioni antidoping che hanno l'autorità di sottoporre a test la squadra e/o i giocatori ai sensi del Codice Mondiale Antidoping.
15. La UEFA potrà fornire informazioni in ordine alla reperibilità di squadre o giocatori ad altre organizzazioni antidoping che hanno l'autorità per sottoporre a test la squadra e/o i giocatori ai sensi del Codice Mondiale Antidoping.

Riservatezza

16. Le informazioni in ordine alla reperibilità di squadra e giocatori saranno mantenute riservate dalla UEFA in ogni momento e saranno da essa utilizzate soltanto per la pianificazione, il coordinamento e l'esecuzione dei test. La UEFA distruggerà ogni documento relativo al luogo in cui si trovano squadra e giocatori quando non sarà più necessario.
17. Ai sensi del Codice Mondiale Antidoping la WADA e tutte le organizzazioni antidoping che hanno accettato il Codice hanno gli stessi obblighi di riservatezza circa le informazioni in ordine alla reperibilità di squadre o giocatori.

La UEFA, tuttavia, non sarà responsabile per qualsiasi uso venga fatto delle informazioni in ordine alla reperibilità di squadre o giocatori da parte della WADA o di qualsiasi organizzazione antidoping, anche se tali informazioni sono state fornite dalla UEFA. Le squadre e/o i giocatori non potranno intraprendere alcuna azione legale nei confronti della UEFA a tal riguardo.